

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA) - revisione parziale

Punti chiave

4 settembre 2017

Punti chiave

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera alla sua quarta valutazione reciproca tra il 2015 e il 2016. Da tale verifica sono emerse carenze nel dispositivo svizzero per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. A seguito di tale situazione, la Svizzera è attualmente sottoposta a una cosiddetta procedura di *enhanced follow-up*. Questo, a lungo termine, comporta il rischio che la Svizzera venga inserita nella lista di Paesi che, secondo il GAFI, presentano carenze strategiche, con tutte le ripercussioni negative sulla piazza finanziaria che ne conseguirebbero.

La presente revisione parziale dell'ORD-FINMA mira ad attuare gli adeguamenti necessari affinché la Svizzera possa uscire dalla procedura di *enhanced follow-up*. Nella revisione parziale, inoltre, confluiscono le conoscenze ottenute dalla FINMA nel quadro della sua prassi di vigilanza e di *enforcement*.

Il progetto fa parte di un pacchetto complessivo di lavori successivi al rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI e coordinato dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Nel suo comunicato stampa del 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha reso noti gli orientamenti relativi a questo pacchetto di misure, sottolineando l'importanza di una revisione parziale dell'ORD-FINMA.¹

Di seguito sono riportati i nuovi punti salienti introdotti dalla revisione parziale dell'ORD-FINMA.

- Gli intermediari finanziari devono verificare le informazioni relative all'avente economicamente diritto.
- Viene introdotto l'obbligo di aggiornare regolarmente le informazioni sui clienti per tutte le relazioni d'affari.
- L'elenco di esempi relativo ai criteri per il riconoscimento di relazioni d'affari che comportano un rischio superiore viene ampliato e precisato. Ciò riguarda in particolare il criterio della complessità delle strutture. Se vengono utilizzate società di sede, devono essere determinate le soggiacenti motivazioni. Gli intermediari finanziari devono utilizzare anche nella prassi i criteri di rischio rilevanti per la propria attività al fine di determinare i criteri per le relazioni d'affari che comportano un rischio superiore.

¹ Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 28 giugno 2017 (<https://www.ad-min.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-67338.html>).

- Vengono esplicitati i requisiti per il rispetto dei principi fondamentali della Legge sul riciclaggio di denaro e dell'ORD-FINMA a livello dei gruppi, come pure i requisiti concernenti la sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione da parte degli intermediari finanziari che possiedono succursali all'estero o dirigono un gruppo finanziario che comprende società estere.
- Ulteriori adeguamenti riguardano l'abbassamento della soglia per le transazioni in contanti con clienti occasionali e per la sottoscrizione di investimenti collettivi di capitale non quotati in borsa, che dai precedenti 25 000 franchi viene portato al livello richiesto dal GAFI di 15 000 franchi nonché l'introduzione di un sistematico obbligo di verifica delle informazioni relative all'ordinante e al beneficiario nell'ambito del traffico dei pagamenti. Inoltre, nei criteri di classificazione del rischio delle relazioni d'affari e delle transazioni viene inserito un rimando esplicito ai Paesi considerati dal GAFI a rischio elevato (*high risk*) oppure non cooperativi e introdotta una precisazione delle condizioni alle quali è consentito avvalersi delle agevolazioni relative agli obblighi di diligenza degli emittenti dei mezzi di pagamento.